

Città Metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2016, il giorno venticinque Maggio, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città Metropolitana, il Vicesindaco MASSIMO GNUDI in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Luca Uguccioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello medesimo statuto.

ATTO N.128 - I.P. 838/2016 - Tit./Fasc./Anno 2.6.1.0.0.0/4/2015

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO INNOVAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

Approvazione dello schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Citta' metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese - Innovazione istituzionale per lo sviluppo delle aree montane.

Città metropolitana di Bologna

Servizio innovazione istituzionale e amministrativa

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese - *Innovazione istituzionale per lo sviluppo delle aree montane.*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

- 1) approva lo schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese - *Innovazione istituzionale per lo sviluppo delle aree montane*, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso;
- 2) dà atto che la sottoscrizione dell'Accordo attuativo in oggetto non comporta, a carico della Città metropolitana di Bologna, oneri di carattere economico e finanziario;
- 3) dà, infine, atto che il Sindaco metropolitano provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo di cui al punto 1), apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

Motivazione

La Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di “...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali...”.

Il comma 1 bis dell'art.20 del D.L. n.95/2012 convertito dalla L.135 del 07/08/12 - comma introdotto dall'art.1 comma 18 della L. 208 del 28.12.15 c.d. legge di stabilità per il 2016 – prevede il raddoppio del contributo statale ai comuni nati da fusione.

L'art. 9 comma 3 della Legge Regionale N°13 del 2015 prevede incentivazioni regionali alle fusioni di comuni in base al *Programma regionale di riordino territoriale* e agli atti amministrativi attuativi adottati dalla Giunta regionale (in particolare si richiama la D.G.R. n. 379/2016 contenente i criteri per la definizione dei contributi regionali spettanti alle fusioni di comuni).

La Legge regionale sulla montagna, n. 2/2004 all'articolo 1, prevede che “La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali”. Specificamente l'articolo 1 comma 2 prevede che: “*Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare: omissis ...h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane...*”

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:

- all'articolo 1 comma 3 che la Città metropolitana “*coordina, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando prioritariamente il ruolo delle Unioni e promuovendo la fusione di Comuni*”.

- all'articolo 1 comma 4 che la Città metropolitana “...considera le diversità territoriali come un valore per la definizione delle politiche di area vasta, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alle esigenze dei territori montani...”;
- agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
- all'articolo 18 che “...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.

Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitanamente interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni¹ dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito dei *servizi generali ed innovazione*:

- semplificazione e innovazione amministrativa;
- armonizzazione normativa e regolamenti unici;
- ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche.

In attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.

Sulla base delle predette premesse di normative, la Città metropolitana ritiene opportuno avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale improntato fin da subito a supportare gli enti locali montani dell'area metropolitana nei percorsi di innovazione istituzionale e riordino quali prioritariamente le fusioni di comuni, l'associazionismo nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, il riordino territoriale e la programmazione negoziata nonché l'accesso alle risorse regionali ed europee per lo sviluppo delle politiche della montagna.

L'accordo in approvazione ha ad oggetto un servizio di supporto tecnico, giuridico ed economico *agli enti locali montani* dell'area bolognese; compatibilmente alle risorse disponibili, l'accordo prevede che il servizio possa essere reso successivamente anche *agli enti locali della pianura* interessati. Le attività oggetto del presente accordo si integrano con i servizi resi dalla Regione

¹ approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 27.05.2015

Emilia-Romagna, in base al principio di leale collaborazione.

La collaborazione è prevista nella forma dell'avvalimento, ma l'accordo prevede che possa evolversi in ufficio comune tenuto conto delle eventuali risorse disponibili degli enti aderenti e interessati.

La Città metropolitana ha già istituito con atto sindacale del 18 maggio 2016, PG 27753, un'area funzionale che comprende le professionalità interne all'ente necessarie a svolgere le attività previste dall'Accordo allegato al presente atto.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene opportuno procedere all'approvazione dell'Accordo attuativo suddetto come da schema che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna approvato dalla Conferenza metropolitana il 23.12.2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 365 del 29/12/2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, prevede all'articolo 33², comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco, delegato alle politiche per la montagna, Massimo Gnudi*.

L'accordo è stato oggetto di informazione in Ufficio di Presidenza della Città metropolitana (art. 32 Statuto) nella seduta del 15 aprile 2016.

Il percorso giuridico amministrativo per la costruzione del presente atto è avvenuto di concerto con l'Area sviluppo economico.

L'accordo attuativo, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della Convenzione Quadro sopra richiamata, disciplina le modalità organizzative e la ripartizione degli oneri finanziari tra la Città metropolitana di Bologna e le parti interessate, in ordine alle condizioni di avvalimento di cui all'articolo 2.

In tal senso si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

² L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano: ...omissis...
 - g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana; ..omissis...
3. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, il Sindaco presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il Sindaco metropolitano sottopone il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua approvazione. (...).

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito³ agli atti il parere del Responsabile del Servizio innovazione istituzionale e amministrativa in relazione alla regolarità tecnica e quello del Direttore del Settore Programmazione e gestione risorse in relazione alla regolarità contabile.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Allegato:

schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese - *Innovazione istituzionale per lo sviluppo delle aree montane.*

per Il Sindaco metropolitano di Bologna
Virginio Merola

Il Vice Sindaco metropolitano
Massimo Gnudi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).

³ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.